



COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 3 MAR. 2020

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19. Individuazione e mantenimento dei servizi minimi essenziali e ferie dipendenti. Direttive per i Coordinatori

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020 **Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il data 11 marzo gennaio 2020 ha qualificato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia globale".

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale.

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020.

Considerato che l'art. 1, lett. e) del DPCM 8 marzo 2020, dispone: "si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie".

Ritenuto che, per una corretta applicazione del suddetto suggerimento, sia preliminarmente necessario garantire alla cittadinanza alcuni servizi essenziali, rispetto ai quali le ferie non possono essere concesse.

Richiamato all'uopo, in applicazione meramente analogica, l'art. 2 dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto autonomie locali in caso di sciopero, stipulato in data 19-9-2002. Dato atto che il richiamato articolo, che è *lex specialis* relativa alle sole ipotesi di sciopero del personale, deve essere armonizzato con le esigenze rivenienti dalla pandemia in corso, con la sospensione di alcuni servizi già disposta dai DPCM sopra richiamati e con la necessità di garantire altri servizi che non vi sono compresi, ma che sono comunque necessari per la cittadinanza.

Visti:

- l'art. 54 comma 4 del TUEL (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale)
- l'articolo 69 (Provvedimenti Contingibili e Urgenti) della Legge Regionale Siciliana n. 16 del 15 marzo 1963 (Ordinamento Regionale degli Enti Locali).

Alo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19

DISPONE

Dalla data odierna e fino al venir meno della situazione di emergenza in atto, il Comune di Lentini assicura i seguenti servizi minimi essenziali:

- 1. Servizio dello Stato Civile, limitatamente al raccoglimento delle dichiarazioni di nascita e alle denunce di morte, alle richieste di autorizzazione dei trasporti funebri, all'autorizzazione a cremazione e sepoltura. Certificazioni di documentata urgenza e necessità**
- 2. Servizio Anagrafe, limitatamente al rilascio di carte di identità, di certificazioni e di autenticazione di documentata urgenza e necessità.**
- 3. Servizi del Personale**
- 4. Servizi Cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento, tumulazione ed inumazione delle salme**
- 5. Servizio attinente alla rete stradale, idrica, fognaria e di depurazione**
- 6. Raccolta e smaltimento dei rifiuti**
- 7. Servizio di Polizia municipale e di Protezione civile, con particolare riguardo al Centro operativo comunale**
- 8. Attività assistenziali**
- 9. Igiene e Sanità**
- 10. Economato**
- 11. Protocollo, limitatamente all'acquisizione delle Pec e n.1 Messo Notificatore**

12. Segreteria Generale e del Sindaco

- L'accesso agli uffici deve essere considerato eccezionale e limitato a tutte le pratiche che non possono essere rimandate; deve essere preceduto da appuntamento, che si può fissare per telefono o per e-mail (elenco pubblicato sull'apposito banner del sito Internet istituzionale). Sono fatti salvi i casi di comprovata urgenza.
- Con decorrenza immediata, i Coordinatori di Settore collocheranno in ferie, d'ufficio, tutti i dipendenti non addetti ai servizi essenziali, che non abbiano ancora fruito delle ferie degli anni precedenti o di eventuali ore di lavoro in eccedenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata e notificata a norma di legge.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.



IL SINDACO
Dott. Saverio Bosco

Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice dell'Amm.ne digitale, approvato con D.Lgvo 07/03/2005, n.82

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio al n. 467/Reg. pubbl.

dal 13 MAR 2020

al 28 MAR. 2020 per 15 giorni consecutivi.

Lentini, li 13 MAR 2020

